Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — **Roma — Mercoledì 3 Agosto** — **Numero 179**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 26 maggio e 15 giugno 1898:

A commendatore:

Miraglia Luigi, direttore macchinista nel Corpo del Genio navale, collocato in posizione di servizio ausiliario, con decreto di pari data.

Fiorani Filippo, direttore medico nel Corpo sanitario militare marittimo, id. id.

De Latour Umberto, capitano di vascello nello stato maggiore della R. marina, id. id.

Ad uffiziale:

Oltremonti Paolo, capo macchinista principale di 1ª classe nel Corpo del Genio navale, collocato in posizione di servizio ausiliario, con decreto di pari data.

Moscardo Giorgio, commissario capo di 1ª classe nel Corpo di commissariato militare marittimo, id. id.

A cavaliere:

De Crescenzo Alfonso, capo macchinista di 1ª classe nel Corpo del Genio navale, collocato in posizione di servizio ausiliario, con decreto di pari data.

Prezioso Edoardo, id. id. id.

Ritucci Francesco, commissario di 1ª classe nel Corpo di commissariato militare marittimo, id. id.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 26 e 29 maggio 1898:

A commendatore:

Tulumello cav. uff. barone Luigi, sindaco di Racalmuto e consigliere provinciale di Girgenti.

Ad uffiziale:

Maroni cav. avv. Michele, presidente dell'Associazione Monarchica di Ancona.

Pizzi cav. avv. Cesare, segretario della Deputazione Provinciale di Roma.

Pistolese cav. avv. Pietro, deputato provinciale di Potenza.

A cavaliere:

Sipari cav. Pierantonio, residente in Aquila.

Montemagno-Patti Nicolò, di Caltagirone.

Mascia avv. Pasquale, già Sindaco di Santa Croce di Magliano.

Paturzo Carlo, capitano nel 49° reggimento fanteria.

Pini Amadio, sottotenente nei Reali carabinieri.

Comelli Gian Carlo, Sindaco di Praduro e Sasso.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 7 e 15 maggio 1898:

A commendatore:

San Martino di Strambino (dei conti) nob. Carlo, maggior generale nella riserva.

Manfredi cav. Giovanni, id. id.

Galli della Mantica cav. Edoardo, id. id.

Rodoni cav. Francesco, id. id.

Bricca cav. Tommaso, id. id.

Rovida cav. Felice, maggior generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Barzio cav. Emilio, id. id.

Varni cav. Alessandro, id. id.

Bonetti cav. Adrasto, id. id.

Ruiz cav. Ignazio, id. id.

Bianchi cav. Giovanni Battista, id. id.

Mauri cav. Filippo, id. id.

Sponzilli cav. Nicola, id. id.

Ravetta cav. Giovanni, id. id.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 26 maggio 1893:

A cavaliere:

Pezzolo Venceslao, capo d'ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle Poste, collocato a riposo.

Bergallo Giovanni Battista, id. id.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 29 maggio 1898:

A grand'uffiziale:

Biagini comm. Gustavo, ispettore generale nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio con decreto pari data.

Ad uffiziale:

Bassi cav. Aurelio fu Gaetano, di Ficarolo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 26 maggio 1898:

A cavaliere:

Masenza Ettore, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda con decreto pari data.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 17 aprile e 4 maggio 1898:

A cavaliere:

Nasti Gaetano, ricevitore del registro, collocato a riposo.

Ricci Emanuele, agente di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 5 giugno 1898:

A grand'uffiziale:

Schupfer comm. Francesco, professore ordinario di storia del diritto italiano nella R. Università di Roma.

Ad uffiziale:

Fenaroli prof. cav. Giovanni, Regio Provveditore agli studi a Brescia.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 15 e 29 maggio 1898:

A commendatore:

Moreschi cav. prof. Bartolomeo, direttore capo di divisione (incaricato) al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ad uffiziale:

Costamagna cav. Angelo, presidente del Sindacato di Borsa in Torino.

Levi cav. avv. Giacomo, commerciante a Venezia.

Sacchi cav. avv. Francesco, proprietario in Catanzaro.

Grandi cav. Enrico, commerciante in Livorno.

A cavaliere:

Brunelli Filippo, direttore della Cassa di risparmio di Macerata.

Musa Pompeo, industriale in Como.

Faita Celso, presidente della Banca cooperativa per gli operai e la piccola industria in Brescia.

Gui Pio, ingegnere agronomo in Roma.

Ragucci Domenico, proprietario in Licusati.

Franchino avv. Giuseppe Mario, segretario nel Ministero della Marina, segretario particolare del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Olivari Aristide, industriale in Genova.

Pernis Pietro, proprietario ed agricoltore in Cagliari.

Zenari avv. Giulio, proprietario in Verona.

Tricarico Domenico, industriale e commerciante in Palo del Colle.

Tesi Clemente, industriale e commerciante in Pistoia.

De Pasquale Salvatore, enologo in Santa Teresa di Riva.

Festi conte Giovanni, industriale in Oltressenda Bassa (Bergamo).

Carsana Carlo, industriale in Ponte San Pietro (Bergamo).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **885** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costituzione della Cassa - pensioni e contributi

Art. 1.

È istituita una Cassa speciale a sistema mutuo per le pensioni ai medici in servizio dei Comuni e delle Istituzioni di beneficenza; provvederà anche ai medici in servizio delle Provincie e dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un Corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Le relative spese d'amministrazione sono a carico della Cassa-pensioni.

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici laureati in medicina e chirurgia, che, nominati regolarmente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, ai sensi dell'articolo precedente, entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, o che non abbiano ottenuta a questa data l'inamovibilità a tenore dell'articolo 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici laureati in medicina e chirurgia, nominati regolarmente dagli Istituti di beneficenza costituiti in Enti morali, e per gli Istituti medesimi; è anche facoltativa per i medici le cui retribuzioni corrisposte da uno o più Enti di cui al primo comma del presente articolo, presso i quali prestano contemporaneamente servizio, non raggiungano complessivamente la somma di L. 300.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo ordinario e straordinario dei medici;

b) dal contributo ordinario e straordinario dei Comuni e degli Istituti di beneficenza, nonchè delle Provincie e dello Stato, pei medici al loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1;

c) dalle ritenute sulle pensioni;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 4.

Il contributo ordinario dei medici, iscritti alla Cassa, è stabilito in L. 60 annue.

È data però facoltà ai medici stessi di elevare il detto contributo a L. 100, 140 o 180, senza però eccedere l'importo degli stipendi goduti, allo scopo di poter ottenere una pensione od una indennità maggiore, ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 5.

Il contributo ordinario a carico dei Comuni è fissato in L. 60 annue per ogni posto di medico approvato dalla Giunta amministrativa.

Pei medici nominati dagli Istituti di beneficenza, il contributo stesso sarà posto a carico degli Enti, quando questi si valgano della facoltà concessa dall'articolo 2. Nel caso contrario il me-

dico, se intende iscriversi alla Cassa, dovrà pagare, oltre il contributo proprio, anche quello dell'Ente.

Le Provincie e lo Stato hanno l'obbligo di corrispondere lo stesso contributo per i medici di cui è parola all'articolo 1.

Art. 6.

Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o più Comuni od altri Enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in Consorzio, il contributo ordinario, stabilito nell'articolo 4, verrà ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni od Enti stessi.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale sanitario compilerà ogni anno, nel mese di settembre, l'elenco dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dallo Stato e dai rispettivi medici.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei medici iscritti alla Cassa.

I Comuni, le Provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta, anche pei posti che possano rendersi vacanti o che siano provvisti di titolari non inscritti alla Cassa.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli Comuni ed all'Amministrazione della Provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella Tesoreria provinciale dello Stato una volta all'anno nel mese di aprile.

Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria provinciale dello Stato per la riscossione.

Art. 8.

Se l'Amministrazione del Comune e della Provincia non ha eseguito entro il mese di aprile il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali e provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore od al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tal caso essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del Comune o della Provincia l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Durante l'anno potranno completarsi elenchi e ruoli suppletivi.

I contributi dello Stato, di cui all'articolo 5, saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 9.

Tutti i contributi a carico degli Istituti di beneficenza e dei rispettivi medici, saranno compresi dai Consigli provinciali sanitari negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai Comuni e dalle Provincie dove gli Istituti si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori e dei ricevitori provinciali in quell'articolo determinati.

I Comuni e le Provincie avranno in ogni caso diritto di rivalsa verso gli Istituti dell'intera somma pagata. Gli Istituti stessi, se iscritti alla Cassa, potranno rivalersi, sugli stipendi dei propri medici, del contributo a questi spettante, e se non iscritti alla Cassa, dell'intero contributo

Art. 10.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto dell'Istituto di beneficenza o dei rispettivi medici, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di Amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti dovrà dichiarare decaduti l'Istituto e i relativi medici dai beneficii della Cassa-pensioni, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

Art. 11.

I medici che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno assoggettati alla ritenuta pari a due centesimi dell'ammontare della rispettiva pensione.

Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante la Cassa delle pensioni pei medici condotti, riceverà i contributi dei medici, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza, delle Provincie, dello Stato, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti la Cassa delle pensioni per collocarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsiasi altro titolo gratuito o corrispettivo, perverranno alla Cassa delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno:

1. In rendite consolidate italiane, da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa-pensioni.

2. In prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, secondo la propria istituzione.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità ai medici

Art. 13.

Acquistano il diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione di cui all'articolo 16:

a) i medici che hanno prestato un servizio valutabile in 25 o più anni;

b) i medici di cui all'articolo 2, che, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni, sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso, salvo il disposto dell'articolo 37.

Art. 14.

Acquistano il diritto all'indennità, di cui all'articolo 17, i medici che abbiano prestato un servizio valutabile non minore dei 10, nè maggiore dei 24 anni compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *b)* dell'articolo precedente, o che siano passati al servizio dello Stato, pei quali ultimi fossero applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 15.

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o della indennità è quello al quale corrisponde il pagamento dei contributi a partire dalla prima nomina regolare.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare che i medici presteranno senza diritto a pensione dello Stato, dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge, purchè paghino il contributo proprio e quello del Comune, o della Provincia, o dell'Istituto di beneficenza, o dello Stato, durante la permanenza sotto le armi.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato successivamente dai medici in diversi Comuni od Istituti di beneficenza, ovvero presso le Provincie o lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dei medici.

Art. 16.

La pensione da corrispondersi al medico di cui alla lettera *a)*

dell'articolo 13 pel contributo minimo di L. 60, è liquidata secondo la tabella *A*, in ordine all'età nella quale è concessa ed al numero degli anni di servizio utile per la liquidazione.

La somma determinata con la tabella *A*, verrà aumentata di un terzo, di due terzi, o verrà raddoppiata, rispettivamente ai maggiori contributi del medico, di cui all'articolo 4, purchè essi siano stati corrisposti durante l'intero periodo di servizio.

Essa però non potrà superare le L. 2500, 3333, 4167 e 5000.

Al medico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 13, verrà liquidata la pensione di L. 500, ma la Cassa-pensioni non sarà tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato mediante l'applicazione della tabella *A*, annessa alla presente legge. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli Enti presso i quali il medico ha prestato il servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi; ma il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà, sui Comuni, sulle Provincie e sugli Istituti di beneficenza, delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per la esazione dei contributi.

Anche in questo caso la somma determinata con la tabella *A*, sarà aumentata di un terzo, di due terzi e verrà raddoppiata rispettivamente ai maggiori contributi del medico, di cui all'articolo 4, purchè gli siano stati corrisposti durante l'intiero periodo di servizio, e tale aumento rimarrà esclusivamente a carico della Cassa.

Art. 17.

L'indennità di cui è parola nell'articolo 14 consiste in una somma per una sola volta.

Essa è ragguagliata a tante centinaia di lire, quanti sono gli anni di servizio del medico, nel caso del contributo minimo di L. 60.

La somma così determinata verrà aumentata di due terzi, di quattro terzi, o verrà triplicata rispettivamente ai maggiori contributi di cui all'articolo 4, purchè essi sieno stati corrisposti durante l'intero periodo di servizio.

Art. 18.

Se i contributi di cui all'articolo 4 furono variabili lungo la carriera del medico, la pensione o l'indennità dovranno liquidarsi nel complesso delle pensioni o delle indennità parziali relative ai singoli contributi.

Art. 19.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, ed il godimento della pensione già seguita, si perdono:

1. per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. per condanna alla reclusione che superi i tre anni;

3. per ogni condanna per reati commessi con abuso della professione sanitaria;

4. per la perdita della nazionalità italiana.

I condannati recidivi per ubbriachezza a termini del capo 2°, libro 3° del codice penale, perdono il diritto alla pensione per due anni.

I diritti perduti vengono reintegrati nei casi di riabilitazione legale.

Art. 20.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità, od a conseguire od a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto e nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a che questa non sia cessata o la condanna non sia estinta.

TITOLO III.

Disposizioni generali

Art. 21.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio del medico.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi od essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 22.

I medici che hanno diritto alla pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 23.

I lasciti e le donazioni che venissero fatti alla Cassa-pensioni, e le eccedenze attive che si potessero verificare nei successivi bilanci tecnici quinquennali, sono destinati a costituire una riserva di garanzia sino al limite di un decimo della riserva matematica ed a contribuire alla formazione del fondo che sarà necessario per estendere i beneficii della Cassa-pensioni a favore della famiglia dei medici.

Le ulteriori eccedenze costituiranno un fondo di utili a favore dei medici inscritti all'Istituto.

Art. 24.

Ogni quinquennio sarà, dall'ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti, compilato il bilancio tecnico ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento statistico dei medici.

Il Regolamento stabilirà quali saranno le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme fondate sulle osservazioni statistiche relative ai medici inscritti alla Cassa, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, esaminerà i bilanci tecnici e le statistiche dei medici ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nella tabella di liquidazione delle pensioni o nei contributi, come pure stabilirà le norme per le pensioni alle vedove ed agli orfani, ed il sistema di ripartizione degli utili.

Art. 25.

Le istanze per l'ammissione dei medici al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate al Consiglio sanitario provinciale, il quale le trasmetterà alla Cassa depositi e prestiti regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dalla Cassa pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 26.

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione della Cassa pensioni, alle Provincie, ai Comuni ed agli Istituti di beneficenza.

Art. 27.

Finchè non sieno definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto, per il medico, al pagamento delle maggiori quote di pen-

sione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo divenuto definitive le liquidazioni corrispondenti.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 28.

È data facoltà di iscriversi alla Cassa-pensioni a tutti i medici che si troveranno in servizio alla data della istituzione della Cassa medesima presso gli Enti di cui all'articolo 1°, o che vo lo riassumeranno in seguito, col riconoscimento dei servizi anteriori a quella data per un periodo non superiore ai quindici anni.

Le pensioni e le indennità da liquidarsi a loro favore saranno inferiori alla misura normale:

a) di un sesto per i medici che hanno prestato a quella data da cinque a nove anni di servizio;

b) di un quinto per coloro che hanno prestato dieci o più anni di servizio.

I massimi delle pensioni di cui all'articolo 16 verranno ridotti per la liquidazione della pensione nella stessa misura.

Art. 29.

I medici che alla data della istituzione della Cassa non si trovassero in servizio, ma che avessero prestato servizi precedenti presso gli Enti di cui all'articolo 1°, se in seguito si varranno della facoltà concessa dall'articolo precedente, potranno chiedere alla Cassa il riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità degli anni trascorsi tra la data della istituzione della Cassa e la propria iscrizione, purchè vers'no nel primo decennio, in tante rate annuali anticipate, i complessivi contributi arretrati coi relativi interessi composti e quote mutue.

Art. 30.

Le disposizioni di questa legge si estendono anche alle Provincie ed ai Comuni i quali, alla data della promulgazione della legge stessa, sono in vigore Regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici.

Le Provincie ed i Comuni di cui nel precedente comma, e gli Istituti di beneficenza presso i quali, alla data sovraindicata, sono pure in vigore consimili Regolamenti speciali, dovranno corrispondere alla Cassa i contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma) per i medici che si saranno avvalsi della facoltà loro concessa dall'articolo 28.

Art. 31.

Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità il servizio prestato, prima della iscrizione alla Cassa, presso i Comuni, Provincie ed Istituti di beneficenza dove esistono Regolamenti speciali per le pensioni alla data della promulgazione della presente legge.

La pensione o la indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli Enti interessati in ragione dei servizi prestati dal medico agli effetti della pensione ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivarrà sui Comuni, sulle Provincie e sugli Istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 32.

Nessuna assegnazione di indennità o di pensione potrà essere fatta ai medici che abbiano servizi anteriori alla istituzione della Cassa-pensioni, i quali non abbiano pagato contributo alla Cassa almeno per dieci anni, salvo il disposto dell'articolo 13, lettera *b*).

Art. 33.

I Comuni, gli Istituti di beneficenza, nonchè le Provincie e lo Stato pei medici a loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, sono obbligati durante un decennio ad un contributo straordinario di L. 72 annue per ogni posto di medico, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 5.

I medici iscritti alla Cassa pagano, nel primo decennio della loro iscrizione, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 4 un contributo straordinario di L. 72 annue.

Art. 34.

I medici che non avranno servizi anteriori alla data della istituzione della Cassa e che si avvarranno della facoltà di elevare a L. 100, 140 o 180 il contributo ordinario di cui all'articolo 4, dovranno anche elevare a L. 96, 120 o 144 il conbributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo 33.

I medici che hanno servizi anteriori alla data dell'istituzione della Cassa e che vorranno ottenere una pensione od una indennità maggiore ai sensi degli articoli 16 e 17, potranno avvalersi della facoltà concessa dal secondo comma dell'articolo 4, sempre però nei limiti degli stipendi goduti, pagando il contributo ordinario di cui allo stesso articolo 4 in L. 100, 140 o 180, ed elevando a 120, 168 o 216 il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo 33.

Art. 35.

Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o più Enti di cui all'articolo 1, anche i contributi straordinari stabiliti per i medici nel secondo comma degli articoli 33 e 34 verranno ripartiti nei modi prescritti dell'articolo 6.

Art. 36.

I medici che hanno prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data della istituzione della Cassa-pensioni, se dovranno abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, dopo il primo quinquennio d'iscrizione all'Istituto, potranno continuare ad essere iscritti alla Cassa colle stesse condizioni dei medici in servizio sino al compimento del decennio di contributo di cui all'articolo 32.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento, il medico non avrà rimborsato l'Ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'Amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti lo dovrà dichiarare decaduto dai benefizi della Cassa-pensioni senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

Nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, i contributi ordinari e straordinari, di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma), dovranno, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagati per conto dei medici dagli Enti presso i quali i medici stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Art. 37.

Le assegnazioni e liquidazione delle pensioni e delle indennità incominceranno dieci anni dopo la istituzione della Cassa.

Art. 38.

Entro il decennio dalla data della istituzione della Cassa, sarà, in base al bilancio tecnico di cui all'art. 24, provveduto colle necessarie disposizioni legislative all'assegnazione d'indennità e pensioni a favore delle famiglie dei medici inscritti all'Istituto.

Art. 39.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1899.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del rispettivo Regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella annessa alla legge che istituisce una

TABELLA **A** *per la liquidazione delle pensioni a favore dei medici condotti in base alla tavola di eliminazione*

PENSIONE

ANNI di servizio	Età alla data del consegui														
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
2	21	21	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	30
3	32	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	42	43	41	46
4	44	45	45	46	47	49	50	51	52	54	55	57	59	61	63
5	56	57	58	60	61	62	64	66	67	69	71	74	76	79	82
6	69	71	72	74	75	77	79	81	83	86	88	91	94	98	101
7	83	85	86	88	90	93	95	98	100	103	106	110	114	118	122
8	97	99	102	104	106	109	112	115	118	122	125	129	134	139	144
9	113	115	118	120	123	126	129	133	137	141	145	150	156	161	168
10	129	131	134	137	141	144	148	152	157	162	167	172	178	185	193
11	146	149	152	156	159	164	168	173	178	183	189	196	202	210	219
12	163	167	171	175	179	184	189	194	200	206	213	2 0	228	237	247
13	182	186	190	195	199	205	210	216	223	230	238	246	255	265	276
14	202	206	211	216	221	227	233	240	247	255	264	273	283	295	307
15	225	228	233	238	244	251	257	265	273	282	291	302	313	326	340
16	245	250	255	261	268	275	283	291	300	310	321	332	345	359	375
17	268	274	280	286	293	301	310	319	329	340	351	364	378	391	411
18	292	298	305	312	320	329	338	348	359	371	384	393	413	430	449
19	318	325	332	340	348	358	368	379	391	401	418	433	450	469	490
20	345	3 2	360	369	378	388	399	411	424	438	453	470	489	509	53[illegible]
21	374	382	390	399	409	420	432	445	459	475	491	510	530	552	578
22	404	412	421	431	442	454	466	480	496	513	531	551	573	597	623
23	436	445	455	465	476	489	503	518	535	553	572	594	618	645	675
24	470	480	490	501	513	527	542	558	576	596	616	640	666	694	727
25	506	517	527	539	525	567	58[illegible]	600	619	640	66	688	716	747	782
26	545	555	567	579	593	609	625	644	665	687	712	739	769	802	840
27	585	597	609	622	636	653	671	691	713	737	763	792	824	861	901
28	—	641	653	667	682	710	719	740	764	790	817	849	883	922	966
29	—	—	700	715	731	750	770	792	817	845	875	908	945	987	1 031
30	—	—	—	766	783	803	824	848	874	904	935	971	1.010	1.055	1.105
31	—	—	—	—	838	859	881	907	935	966	999	1.037	1.079	1.127	1.180
32	—	—	—	—	—	919	942	969	999	1.03[illegible]	1.067	1.108	1.152	1.20[illegible]	1.260
33	—	—	—	—	—	—	1.007	1.035	1.066	1.101	1.139	1.182	1.229	1.283	1.344
34	—	—	—	—	—	—	—	1.105	1.138	1.175	1.215	1.260	1 310	1.367	1.432
35	—	—	—	—	—	—	—	—	1.214	1.253	1.295	1.344	1.396	1.457	1.526
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.336	1.381	1.432	1.488	1.553	1.625
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.471	1.525	1.585	1.653	1.730
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.625	1.687	1.759	1.842
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.796	1.872	1.960
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.993	2.035
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.217
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N.B. La pensione sarà eguale a quella che corrisponde al contributo minimo in corrispondenza all'età ed agli anni di servi-
dei maggiori contributi pagati, in corrispondenza all'età, alla data pel collocamento a riposo ed alla durata dei maggiori con-

Cassa-pensioni a favore dei medici condotti

complessiva degli impiegati dello Stato (1881-02) *e dei pensionati* (1885-94) *ed al saggio d'interesse del 4 per cento*

MINIMA

mento della pensione

62	68	64	65	66	67	63	69	70	71	72	73	74	75	76	77	ANNI di pensione
15	15	16	17	17	18	19	20	21	21	23	24	25	26	28	29	1
31	32	33	34	36	37	39	41	43	45	47	50	53	56	59	62	2
48	50	51	54	56	58	61	64	68	71	75	79	81	89	94	100	3
66	68	71	74	77	81	85	89	94	99	105	111	118	125	133	142	4
85	89	92	96	101	105	111	117	123	130	138	146	155	165	176	189	5
106	110	115	120	125	132	138	146	154	163	174	184	197	210	225	241	6
127	133	139	145	152	160	168	177	183	199	212	226	242	259	277	299	7
150	157	164	172	180	190	200	211	224	238	254	271	291	312	335	362	8
175	183	191	200	210	221	234	247	263	280	299	320	344	370	399	432	9
201	210	220	231	242	255	270	286	304	325	347	372	401	432	468	508	10
229	239	250	263	276	292	308	327	349	373	399	429	462	500	542	591	11
258	270	283	297	313	330	349	371	393	424	455	489	529	573	623	680	12
289	302	317	332	351	371	393	418	446	478	514	554	600	651	709	777	13
321	337	353	371	392	414	439	468	500	537	578	624	676	735	803	881	14
356	373	391	412	435	460	488	521	557	599	645	698	758	825	903	993	15
392	411	432	455	480	509	540	577	618	664	717	776	845	921	1.010	1.113	16
430	452	475	501	528	560	595	636	682	734	793	860	937	1.024	1.124	1.242	17
471	494	520	548	579	614	654	693	750	808	874	949	1.036	1.133	1.247	1.379	18
514	539	567	598	633	672	715	765	822	887	960	1.044	1.140	1.250	1.377	1.526	19
558	597	618	652	690	733	781	836	893	970	1.052	1.144	1.251	1.373	1.515	1.682	20
606	637	670	708	750	797	850	910	979	1.058	1.148	1.250	1.469	1.505	1.662	1.849	21
656	690	726	767	813	865	922	98[illegible]	1.064	1.151	1.250	1.363	1.491	1.644	1.819	2.025	22
708	745	785	830	880	936	999	1.072	1.155	1.250	1.358	1.482	1.626	1.791	1.984	2.213	23
763	803	847	895	950	1.011	1.080	1.159	1.250	1.354	1.473	1.608	1.766	1.948	2.160	2.412	24
821	835	912	965	1.024	1.090	1.165	1.252	1.350	1.463	1.593	1.742	1.915	2.113	2.346	(2.500)	25
883	930	930	1.037	1.102	1.174	1.255	1.349	1.456	1.579	1.721	1.882	2.071	2.288	(2.500)	—	26
947	998	1.053	1.114	1.184	1.262	1.350	1.451	1.56[illegible]	1.701	1.855	2.031	2.237	2.473	—	—	27
1.015	1.069	1.129	1.195	1.270	1.354	1.449	1.559	1.685	1.830	1.937	2.188	2.411	(2.500)	—	—	28
1.086	1.145	1.209	1.280	1.361	1.452	1.554	1.673	1.809	1.936	2.146	2.353	(2.500)	—	—	—	29
1.162	1.224	1.293	1.370	1.456	1.554	1.665	1.79[illegible]	1.939	2.109	2.304	(2.500)	—	—	—	—	30
1.241	1.308	1.381	1.464	1.557	1.662	1.781	1.919	2.077	2.259	2.469	—	—	—	—	—	31
1.324	1.396	1.475	1.563	1.663	1.776	1.903	2.051	2.221	2.417	(2.500)	—	—	—	—	—	32
1.413	1.490	1.573	1.668	1.774	1.895	2.0[illegible]2	2.19[illegible]	2.37[illegible]	(2.500)	—	—	—	—	—	—	33
1.506	1.588	1.677	1.778	1.892	2.021	2.167	2.338	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	34
1.604	1.691	1.786	1.894	2.016	2.154	2.310	2.493	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1.708	1.801	1.902	2.016	2.146	2.294	2.461	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	36
1.813	1.917	2.024	2.146	2.284	2.441	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
1.935	2.039	2.153	2.282	2.430	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
2.058	2.16[illegible]	2.290	2.427	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
2.189	2.306	2.434	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
2.328	2.452	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
2.475	(2.500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

zio alla data del collocamento a riposo con l'aumento delle somme complementari che possano spettare al medico in ragione tributi stessi.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
PELLOUX.

Il Numero 843 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 7 maggio 1898, n. 149, col quale si affidava al Comandante dell'VIII Corpo d'Armata la direzione generale della Polizia nel territorio compreso nella giurisdizione del Comando dello stesso Corpo d'Armata;

Ritenuto che le ragioni d'ordine pubblico che consigliarono tale eccezionale provvedimento sono oggi cessate per il Circondario di Rocca San Casciano;

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto, il Comandante l'VIII Corpo d'Armata cessa dall'incarico temporaneo della direzione generale della Polizia nel territorio del Circondario di Rocca San Casciano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valprato, addì 2 agosto 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 844 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 9 maggio 1898, n. 150, col quale si dichiarava lo stato d'assedio nelle Provincie di Firenze e Livorno, e si dava facoltà al Comandante l'VIII Corpo d'Armata, Nostro Commissario straordinario, di estendere, quando lo credesse necessario per la pubblica tranquillità, lo stato d'assedio ad altre Provincie comprese nella giurisdizione del Comando dello stesso Corpo d'Armata;

Veduto il decreto 10 maggio detto, col quale il Comandante l'VIII Corpo d'Armata estese la dichiarazione dello stato d'assedio a tutto il territorio compreso nella giurisdizione di quel Corpo d'Armata, meno la piazza marittima di Spezia;

Visto l'articolo 1° della legge 17 luglio 1898, n. 297;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stato d'assedio nel Circondario di Rocca San Casciano è tolto dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il Tenente Generale Antonio Baldissera, Comandante l'VIII Corpo d'Armata, cessa parimenti con la stessa data dalle funzioni di Nostro Commissario straordinario per il detto Circondario di Rocca San Casciano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valprato, addì 2 agosto 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente Regio decreto:

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione:

N. CCXX (Dato a Roma il 14 luglio 1898), col quale è istituito in Grosseto un Ginnasio governativo con effetto a partire dal 1° ottobre 1897.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 luglio 1898, sul decreto riguardante la rimozione del Sindaco di Rotondi (Avellino).*

SIRE!

Un'inchiesta recentemente compiuta dal R. Provveditore agli studî della provincia di Avellino, ha constatato che il Sindaco del Comune di Rotondi, signor Mendozza Luigi, ha dato luogo a pubblico scandalo per i suoi rapporti scorretti con un insegnante delle scuole elementari.

Per motivi di moralità e per ragioni di ordine pubblico, il Prefetto di Avellino ha sospeso dalla carica quel funzionario, ed ora se ne propone la rimozione, con interdizione ad essere rieletto per lo spazio di due anni.

Provvede di conformità l'unito schema di R. decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il decreto del Prefetto di Avellino, in data 23 giugno 1898, col quale sospendeva dalla carica il Sindaco di Rotondi, Mendozza Luigi, in seguito ai risultati di un'inchiesta che constatò la condotta poco corretta di quel Sindaco, con pubblico scandalo;

Veduto l'articolo 142 della legge comunale e provinciale, (testo unico 4 maggio 1898);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il predetto Sindaco di Rotondi, Mendozza Luigi, è rimosso dalla carica, e non potrà essere rieletto per lo spazio di due anni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO nominativo degl' italiani deceduti in Marsiglia durante il 2° trimestre 1898

1. Anfosso Tommaso, nato a Camporosso, d'anni 76, morto il 29 aprile.
2. Anfosso Pietro, id., d'anni 65, morto il 3 maggio.
3. Ayraud Gio. Tommaso, nato a Pinerolo, d'anni 59, morto il 10 id.
4. Allio Matteo, nato a Paesana, d'anni 40, morto il 1 giugno.
5. Alumenti Raffaele, nato a Elena, d'anni 63, morto il 5 id.
6. Anselmo Anselmo, nato a Pavone Canavese, d'anni 54, morto il 6 id.
7. Arsanto Giacomo, nato a Venasca, d'anni 50, morto l'8 id.
8. Anguino Gio., nato a Scarmegno, d'anni 71, morto il 10 id.
9. Amedeo Maria, nata a Garessio, d'anni 84, morta il 6 id.
10. Bianco Rosa, nata a Pietrasanta, d'anni 30, morta il 28 aprile.
11. Buffaria Bartolomeo, nato a Napoli, d'anni 50, morto il 6 maggio.
12. Bauknech Luigi, nato a Angrogna, d'anni 64, morto il 13 id.
13. Beriol Maria, nata a Bibiana, d'anni 50, morta il 19 id.
14. Bertotto Gio., nato a Sanfront, d'anni 71, morto il 1 giugno.
15. Brondino Giovanna, nata a Pisa, d'anni 43, morta il 3 id.
16. Buchianera Maria, nata a Montefredane, d'anni 60, morta il 5 id.
17. Bergamasco Ferdinando, id., d'anni 34, morto il 6 id.
18. Borsa Lucia, nata a Paesana, d'anni 37, morta l'8 id.
19. Bonara Ferdinando, nato a Brescia, d'anni 62, morto il 13 id.

(Continua)

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 3 luglio 1898:

Laceranza Luigi, capitano in aspettativa, collocato in riforma dal 1° agosto 1898.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Casolari Achille, tenente 29 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di quattro mesi.

Rusconi Lottario, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, a Bologna, richiamato in servizio 80 fanteria con anzianità 21 luglio 1894.

Seguirà nel ruolo dell'arma sottotenente Cutelli Ernesto.

Saura Girolamo, id. 1° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno.

Belli Carlo, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di sei mesi a Firenze (R. decreto 16 dicembre 1897), la durata dell'aspettativa di cui sopra viene prorogata per un periodo di altri sei mesi

Gagliardi Andrea, capitano 54 fanteria — Trotti Guglielmo, tenente 41 id. — Cavalli Camillo, id. 69 id. — Fiorese Costantino, id. 59 id. — Kronn Roberto, id. 34 id. — Stresino Isidoro, id. 40 id. e Cordopatri Tommaso, sottotenente 11 bersaglieri, la decorrenza delle loro dimissioni dal grado stato accettate con R. decreto 5 giugno 1898, invece che dal 1° luglio 1898, è stabilita dal 16 luglio 1898.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Boyl Di Putifigari Vittorio, capitano 64 fanteria — Salafia Icilio, id. 60 id. e Mariotti Antonio, tenente 67 id., collocati in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di un anno.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 26 giugno 1898:

Tocci Pasquale, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, a Parma, e Picone Domenico, sotto tenente id. id. id., a Napoli, ammessi a datare dal 27 giugno 1898 a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado e della loro arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Tocci Pasquale, capitano in aspettativa, a Parma, richiamato in servizio e destinato reggimento Nizza cavalleria.

Picone Domenico, sottotenente id., a Napoli, id. id. id. lancieri di Milano.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Elliot Alfredo, tenente reggimento lancieri Vittorio Emanuele, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di un anno.

Volpi Ottavio, id. id. cavalleggieri di Vicenza, id. id. id. per la durata di quattro mesi.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Brandi Raffaele, tenente 10 artiglieria (treno), la decorrenza delle sue dimissioni dal grado stato accettate con Regio decreto 29 maggio 1898, invece che dal 1° luglio 1898, è stabilita dal 16 luglio 1898.

I sottonominati sottotenenti già allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, i quali compirono in detto istituto il corso di studî prescritto per l'arma d'artiglieria, sono promossi tenenti nell'arma stessa, colle relative competenze dal 1° agosto 1898, continuando nell'attuale loro destinazione.

Coviello Pasquale, 10ª brigata costa — Agostino Umberto, 5ª id. fortezza — Santangelo Carlo, 8ª id. costa — Lanza conte Matteo Carlo, 23 artiglieria — Pelagatti Edoardo, 3ª brigata fortezza — Cecchi Edoardo, 10ª id. id. — De Benedictis Luigi, 19 artiglieria — Cordano Alessandro, 7ª brigata costa — La Corte Adolfo, 5ª id. fortezza — Forte Giorgio, 1ª id. id. — Serra dei conti Serra nobile Michele, 21 artiglieria — Leoncavallo Alberto, 2ª brigata costa — Malvano Salomone, 11ª id. id. — Provenzale Francesco, 11 artiglieria — Maffei Alfredo, 9ª brigata fortezza — Borgia Alberto, 12 artiglieria — Romanelli Guido, 11ª brigata fortezza — Corsini Lorenzo, 7 artiglieria — De Rosa Filippo, 1ª brigata fortezza — Ferraro Riccardo, 10ª id. costa.

Con R. decreto del 24 luglio 1898:

Mestiatis di Graglia Adolfo, capitano 19 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno.

Arma del genio.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

I sottonominati sottotenenti già allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, i quali compirono in detto istituto il corso di studî prescritto per l'arma del genio, sono promossi tenenti nell'arma stessa, colle relative competenze, dal 1° agosto 1898, continuando nell'attuale loro destinazione.

Ricaldoni Ottavio, 3 genio (specialisti) — De Medici Giulio, 5 id. (minatori) — Boggio-Gilot Ernesto, brigata ferrovieri — Marencó Leopoldo, 4 genio (pontieri) — Serughi Vincenzo, 2 id. (zappatori).

I sottonominati sottotenenti già allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, i quali compirono in detto istituto il corso di studî prescritto per i sottotenenti del genio provenienti dai sottotenenti di complemento e laureati ingegneri, sono promossi tenenti nell'arma stessa, colle relative competenze dal 1° agosto 1893, continuando nell'attuale loro destinazione.

Bardeloni Cesare, brigata ferrovieri — Verdi Gomberto, 5 genio (minatori) — Gaddi Nestore, 3 id. (telegrafisti) — Crepas Ettore, 1° genio (zappatori) — Gottelani Francesco, 4 id. (pontieri).

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 3 luglio 1898:

Frizzi cav. Giovanni, maggiore distretto Catanzaro, collocato a riposo per infermità non provenienti da causa di servizio dal 1° agosto 1893.

Dayme Giovanni, capitano id. Novara, id. in riforma, a sua domanda, dal 1° agosto 1898 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Frondoni cav. Lodovico, colonnello comandante 41 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Livorno.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Molisani Alfonso, capitano distretto Pavia, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di sei mesi.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 3 luglio 1893:

Gorra cav. Giacomo, colonnello commissario direttore di commissariato XII corpo armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° agosto 1893.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Poleschi Pietro, capitano contabile 84 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° agosto 1898.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

I seguenti vicesegretari di 3ª classe sono nominati reggenti vicesegretari di 2ª classe con lo stipendio di lire 1750, dal 1° agosto 1898.

Saccorotti Francesco — Loli Piccolomini Carlo — Lozzia Enrico — Possenti Guido — Petri Virgilio — Civinini Guelfo — Balboni dott. Adolfo — Severini Emilio — Minghetti dott. Arturo — Panunzi Alfredo — Tranquilli Dante — Picca Giuseppe — Cianetti Gino — Di Segni Tranquillo.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Di Paola dott Ubaldino, sostituto segretario aggiunto tribunale militare Roma, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 giugno 1898, riguardante la sua nomina allo impiego anzidetto.

Miani Calabrese dott. Carlo, nominato sostituto segretario aggiunto, e destinato tribunale militare Venezia.

Personale dell' istituto geografico militare.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Bargellini Carlo, aiutante topografo di 1ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in effettivo servizio dal 16 luglio 1898.

UFFICIALI IN CONGEDO

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

Franchino cav. Eugenio, colonnello medico distretto Roma, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1898 ed inscritto nella riserva.

Sgrilli cav. Carlo, maggiore contabile id. Firenze — Garavaglia cav. Giovanni, id. id. Livorno — Gavazzoni cav. Carlo Francesco, id. id. Napoli, collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1898 ed inscritti nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 26 giugno 1898:

Arigò Giuseppe, tenente fanteria, distretto Messina, deposito Messina — Venturi Giuseppe, id. id., id. Roma, id. Roma II — Bellati Lucrezio, id. id., id. Belluno, id. Belluno — Bazzani Pietro, id. id., id. Bologna, id. Bologna, tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età dal 1° luglio 1898.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Debernardi Clemente, tenente fanteria, distretto Sassari, deposito Sassari, considerato come dimissionario dal grado a termini dell'articolo 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Bartolini Augusto, sottotenente id., id. Roma — Cassan Antonio, id. id., id. Padova, deposito Padova B — Masala Giuseppe, id. id., id. Cagliari, id. Cagliari — Battaglia Corrado, tenente 2ª brigata artiglieria da costa, distretto Macerata — Manfrin Alberico, sottotenente 20 artiglieria, id. Venezia, accettate le dimissioni dal grado.

I seguenti ufficiali medici sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragioni di età ed inscritti, a loro domanda, nella milizia territoriale col grado medesimo.

Angelini Paroli Carlo, tenente medico, distretto Perugia — Franzoni Girolamo, id. id. Brescia — Ghetti Pellegrino, id. id. Ascoli Piceno — Puccinelli Alfredo, id. id. Lucca — Focacci Pietro, id. id. Firenze — Ingegni Giovanni, id. id. Roma — Ruggiero Giuseppe, id. id. Reggio Calabria — Salinardi Giuseppe, id. id. Potenza — Del Re Arcangelo, id. id. Taranto — Masella Rocco, id. id. Taranto — Ceresoli Cesare, sottotenente medico id. Brescia.

I seguenti ufficiali medici sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento, per ragioni di età, ed inscritti nella riserva col grado medesimo.

De Simone Luigi, capitano medico distretto Avellino — Sanga Giuseppe, id. id. Bergamo — Di Santo Pietro, tenente medico id. Bari — Condorelli Mario, id. id. Siracusa — Bianchi Gino, id. id. Ravenna — Vertova Agostino, id. id. Milano — Tinti Giovanni, tenente medico distretto Bologna — Bria Pasquale, id. id. Cosenza — Ferretti Giuseppe, id. id. Voghera — Novelli Pietro, id. id. Pistoia — Masetti Pio, id. id. Roma.

I seguenti ufficiali medici sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età.

Bandi Alessandro, tenente medico distretto Padova — Visani Scozzi Paolo, id. id. Firenze — Tolu Maurizio, id. id. Sassari — Zancan Giuseppe, id. id. Padova — Coen Salmon Emilio, id. id. Firenze — Iannelli Camillo, id. id. Taranto — Gambara Luigi, id. id. Parma — Pigliapoco Giuseppe, id. id. Ancona — Porqueddu Sebastiano, id. id. Sassari — Caravaggi Leonardo, id. id. Rovigo — Ludovisi Giuseppe, id. id. Padova — Zeri Riccardo, id. id. Roma — Proto Antonino, id. id. Messina — Biuso Francesco, id. id. Firenze — Buda Nicola, id. id. Forlì — Ficalbi Eugenio, id. id. Messina — Cambria Antonio, sottotenente medico id. Messina — Stecchetti Giovanni, id. id. Bra mo — Pistolese Michele id. id. Barletta.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Stagi Carlo, tenente fanteria, distretto Firenze, in servizio al comando militare della stazione di Firenze, la decorrenza della sua dimissione dal grado, stata accettata con R. decreto 9 giugno 1898, invece che dal 1° luglio 1898 è stabilita dal 16 luglio 1898.

Bousquet Temistocle, id. bersaglieri, id. Napoli, accettata la dimissione dal grado dal 16 luglio 1898.

Benucci Enrico, sottotenente cavalleria, reggimento cavalleggieri di Vicenza, rimosso dal grado.

Colavolpe Alfonso, id. id., distretto Napoli, reggimento cavalleggieri Guide, accettata la dimissione dal grado.

Rossi Ugo, tenente 2 artiglieria (treno), distretto Ancona, in servizio al 13 artiglieria, la decorrenza della sua dimissione dal grado, stata accettata con R. decreto 12 giugno 1898, invece che dal 1° luglio 1898 è stabilita dal 16 luglio 1898.

Catalano Luigi, sottotenente 13 id. (treno) id. Roma, rimosso dal grado.

De Biase Gaetano, sottotenente veterinario, id. Castrovillari, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Sinimberghi Giovanni, sottotenente fanteria, distretto Roma, deposito Aquila, accettata la dimissione dal grado dal 1° agosto 1898.

Piccirilli Enrico, id. id., id. Frosinone, id. Roma F., considerato come dimissionario dal grado a termini dall'articolo 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Cianferoni Corrado, id. id., id. Firenze, id. Firenze I, aet tata la dimissione dal grado.

Faini Pietro, id. id., id. Firenze, id. Firenze II, rimosso dal grado.

Lo Pinto Giovanni, sergente laureato in medicina e chirurgia, 10ª compagnia sanità, nominato sottotenente medico di complemento ed assegnato effettivo al distretto militare di Napoli, con l'obbligo di compiere i tre mesi di servizio prescritti dalla legge presso l'ospedale militare di Napoli dal 16 agosto 1898.

Ferrari Ermete, caporale in congedo illimitato proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, distretto Modena, id. id. id. distretto militare di Modena id. id. id. presso l'ospedale militare di Bologna nei due anni successivi alla nomina.

Trombetti Giuseppe, sottotenente medico distretto Foggia, accettata la dimissione dal grado.

De Vincenzi Modesto, id. id. Savona, considerato come dimissionario dal grado con R. decreto 12 giugno 1898, revocato il detto R. decreto.

Ufficiali di milizia mobile.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Gioseffi Francesco, capitano medico distretto Barletta, cessa per ragione di età di appartenere alla milizia mobile.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Favara Onofrio, (Trapani) tenente fanteria, 292° battaglione Trapani, e Cambria Domenico, (Reggio Calabria) id. id., 280° id. Catanzaro, considerati come dimissionari dal grado a termini dell'art. 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Bellantonio Gesuele, (Reggio Calabria) sottotenente id., distretto Reggio Calabria, e Lucenti Matteo, tenente artiglieria, 96ª compagnia Siracusa, id. Siracusa, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti ufficiali medici sono tolti dal ruolo degli ufficiali di milizia territoriale ed inscritti nella riserva col grado medesimo.

Capuano Emilio, capitano medico, distretto Benevento — Generali Francesco, id. 6ª compagnia sanità — Cricchi Evaristo, id. 9ª id. — Guidotti Tullio, tenente medico 87° battaglione, distretto Mantova — Armandi Carlo, id. 143° id., id. Pesaro — Monis Placido, id. 105° id., id. Udine — Cerroti Abele, sottotenente medico 193° id., id. Lucca.

Con R. decreto del 14 luglio 1898:

Porta Francesco, tenente contabile 3ª compagnia sussistenze, nato nel 1848, distretto Torino, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Simonelli Francesco, sottotenente artiglieria, 79ª compagnia Avellino distretto Napoli, revocata o considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente.

Musolino Arturo, militare di 3ª categoria in congedo illimitato, laureato in medicina e chirurgia, distretto Messina, nominato sottotenente medico di milizia territoriale, ed assegnato 12ª compagnia di sanità.

Cua Leopoldo, tenente medico distretto Napoli, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 10 luglio 1898:

Pedrelli Cosimo, capitano già di riserva, personale permanente dei distretti, tolto dal ruolo, per ragione di età, distretto Livorno, e Sassi Edoardo, tenente artiglieria, distretto Pavia accettata la dimissione dal grado.

I seguenti ufficiali medici cessano, per ragione di età, di appartenere alla riserva conservando il grado con la relativa uniforme:

Damele Pietro, maggiore medico distretto Savona — Bischizio, Gio. Battista, id. id. Genova — Monselesan Gaetano, id. id. Cuneo — Bertini Oreste, id. id. Firenze — Pacciani Giuseppe, capitano medico id. Taranto — Martelli Alessandro, id. id. Massa — Sirignano Federico, id. id. Napoli — Casotti, id. id. Giovanni Reggio Emilia.

Con R. decreto del 17 luglio 1898:

Anguissola Giulio, capitano artiglieria, distretto Bergamo, promosso maggiore dal 10 marzo 1898.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Avviso.

Si notifica che nel giorno di giovedì 18 agosto p. f., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione Generale, Via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla trentunesima annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni della Società Vittorio Emanuele, già concessionaria delle Ferrovie Calabro Sicule, di L. 500 ciascuna di capitale nominale al 3 %, il cui servizio venne assunto dal Governo per effetto dell'articolo 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le Obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento annessa al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 4658, sono in numero di 2335, sul totale delle 438234, ancora vigenti, per la complessiva rendita annua di L. 35025, corrispondenti al capitale nominale di L. 1,167,500.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, addì 30 luglio 1898.

Il Direttore Generale MANCIOLI. *Per il Direttore Capo della 5ª Divisione* LUBRANO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 1° corrente in San Marcel, provincia di Torino; in Santa Marinella, provincia di Roma; in Medolla, provincia di Modena; in Agnina, provincia di Catania, e in Pellegrino Parmense, provincia di Parma, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 2 agosto 1898.

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.

2 agosto 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato	5 % *lordo*	99.28 3/4	97.28 3/4
	4 1/2 % *netto*	107 21 3/4	106 09 1/4
	4 % *netto*	99.08 1/2	97.03 1/2
	3 % *lordo*	62 91 3/4	61.71 3/4

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per il conferimento di venti posti di Scrivano di 2ª classe, con l'annuo assegno di lire mille, nell'Amministrazione degli Stabilimenti Carcerari, dei Riformatorii governativi e delle Colonie per i condannati a domicilio coatto, giusta le norme stabilite nell'Ordinamento approvato con decreto Reale 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere dirette al Ministero dell'Interno, per mezzo dei Signori Prefetti delle provincie ove hanno domicilio gli aspiranti, non più tardi del 31 agosto prossimo venturo, e corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, al 31 agosto predetto, l'età di anni 18 e non superato quella di 35;

c) certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° giugno u. s., rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni dove l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

d) certificato penale, di data non anteriore al 1° giugno u. s., rilasciato dal Tribunale nella cui giurisdizione è compreso il Comune dove è nato l'aspirante;

e) certificato medico, di data non anteriore al 1° giugno u. s., di sana costituzione fisica e di immunità da difetti o imperfezioni fisiche incompatibili coll'esercizio delle funzioni di pubblico impiegato;

f) diploma originale di licenza conseguita in Ginnasio superiore o Scuola tecnica;

g) dichiarazione esplicita (che potrà anche esser fatta nel corpo della domanda) di accettare, nel caso di nomina a Scrivano, qualunque residenza.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul Bollo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo delle rispettive Prefetture.

I concorrenti dovranno sostenere esami scritti ed orali, i quali verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in calce del presente avviso.

L'esame è valido soltanto per il numero dei posti messi a concorso e, a parità di punti, sarà data la precedenza a quei concorrenti che avranno compiuto la ferma permanente nel Corpo dei Reali Carabinieri, nell'Esercito o nell'Armata, e che avranno ottenuto il congedo col grado di sotto-ufficiale, e, in difetto e sempre a parità di voti, al candidato di maggiore età.

Gli esami scritti ed orali, dei quali sopra è cenno, avranno luogo presso le Prefetture ed in giorni del mese di settembre che con apposito avviso saranno designati.

Roma, 6 luglio 1898.

Il Direttore Capo dell'8ª Divisione
E. TALPO.

Programma per gli esami d' ammissione ai posti di Scrivano

Esame scritto.

1° giorno — Composizione italiana sopra una delle materie dell'esame orale.

2° giorno — Un quesito sulle prime quattro operazioni dell'Aritmetica.

Saggio di calligrafia (desunto dai lavori scritti).

Materie dell'esame orale.

Nozioni sommarie di Storia d'Italia — Epoca contemporanea, cioè dal 1848 in poi.

Cenni elementari sulla Geografia d'Italia.

Nozioni sommarie sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno d'Italia. 3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1893 col quale è bandito il concorso a tre pensioni del pensionato artistico, l'una per la pittura, l'altra per l'architettura e la terza per la scoltura;

Visto l'articolo 11 del Regolamento sul pensionato artistico, approvato con R. decreto 26 marzo 1896, il quale dice;

« Il concorso è biennale per tre pensioni, e sarà indetto nel mese di novembre di ciascun anno in cui ricorre »;

Tenuto conto che il concorso precedente fu bandito il 15 novembre 1895, e che perciò il concorso attuale ricorreva nell'anno 1897 ed avrebbe dovuto bandirsi nel novembre decorso;

Considerato che, se per ragioni amministrative il concorso in luogo del novembre dovette essere prorogato al corrente luglio, non possono perciò essere menomati i diritti di coloro che al 15 novembre 1897, giorno nel quale, a tenore del Regolamento, il concorso doveva bandirsi, avevano i requisiti voluti per prendervi parte;

Decreta:

All'articolo 2 del decreto Ministeriale 15 luglio 1898 che bandisce il concorso a tre pensioni artistiche nazionali, è sostituito l'articolo seguente:

Il concorso è libero a tutti gli Italiani che al 15 novembre 1897 non avevano compiuti i 28 anni di età.

I signori Presidenti o Direttori delle Accademie ed Istituti di belle arti, sedi di concorso, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, il 2 agosto 1898.

Per il Ministro
COSTANTINI.

1

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario di Clinica ostetrica nella Regia Università di Messina.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice

Roma, il 23 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

3

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario di Clinica chirurgica nella Regia Università di Messina.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 23 luglio 1893.

Il Ministro
G. BACCELLI.

3

CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Padova

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ad un posto gratuito e a tre semigratuiti (L. 220) vacanti per l'anno scolastico 1898-1899 presso il R. Istituto femminile di Montagnana.

I posti gratuiti e semigratuiti sono conceduti alle fanciulle di famiglie civili, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori ed alla condizione ristretta di loro fortuna, ed all'esito di un esame speciale, e vengono conferiti dal Consiglio Scolastico Provinciale sopra proposta del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dal padre, o da chi rappresenta legalmente l'aspirante, sarà presentata al Presidente del Consiglio Direttivo in Montagnana coi seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) Attestato medico di sana e robusta costituzione atta all'ordinario regime dell'Istituto;

d) Obbligazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dallo Statuto e Regolamento;

e) Attestato degli studî eventualmente fatti;

f) Dichiarazione del Sindaco sulla moralità e professione dei genitori, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla condizione economica dei genitori e della aspiranti;

g) Documenti atti a comprovare le particolari benemerenze dei genitori, e tutti gli altri coi quali la concorrente credesse di convalidare la propria domanda.

L'alunna che ottiene un posto di favore lo conserva, quando non lo demeriti, per tutto il corso educativo.

Tanto la domanda, quanto i documenti dovranno essere in carta da bollo a termini di legge (cent. 50).

Le istanze dovranno essere presentate non più tardi del 10 settembre prossimo venturo.

Chi desiderasse ulteriori informazioni potrà rivolgersi direttamente al Consiglio Direttivo in Montagnana.

Padova, il 27 luglio 1898.

Il Prefetto Presidente
CARAVAGGIO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso al posto d'insegnante di meccanica e disegno di macchine presso la Scuola d'arti e mestieri di Messina, con l'annuo stipendio di L. 1600, da pagarsi sul bilancio della Scuola stessa.

Il concorso è per titoli; la Commissione esaminatrice ha però facoltà di chiamare, ove lo creda opportuno, i candidati ad un esperimento di esami.

La nomina sarà fatta per il primo anno in via provvisoria; per ottenere la nomina definitiva, il candidato prescelto dovrà, durante l'anno, fare buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande d'ammissione al concorso, stese su carta da bollo da lira una, corredate dalla fede di nascita e dal certificato di penalità e di buona condotta di data recente, devono pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (*Divisione Industria e Commercio*) non più tardi del 31 agosto 1898.

I concorrenti dovranno unire alla domanda i documenti che comprovino gli studii da essi fatti, l'abilitazione all'insegnamento al quale aspirano, e gli uffici tenuti in altre Scuole. Potranno inoltre aggiungere le pubblicazioni da essi fatte e gli altri documenti che stimeranno opportuni per dimostrare la loro attitudine all'insegnamento di cui trattasi.

Roma, l'11 luglio 1898.

Il Ministro
A. FORTIS.

3

PARTE NON UFFICIALE

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Presidenza del sen. GAETANO NEGRI, *presidente*
Seduta del 21 luglio 1898.

Apresi la seduta alle ore 13 colla lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza e colla presentazione dei libri pervenuti in omaggio.

Il socio corr. Vittorio Rossi legge: *Su Lodovico Ariosto e il beneficio di S. Agata in Romagna.* L'autore muove dall'esame di alcuni passi della satira dell'Ariosto al fratello Galasso, nei quali è parola del beneficio di S. Agata nella diocesi di Faenza e, adducendo una bolla di Leone X, dimostra come il poeta conseguisse quella arcipretura nei 1514 per rinunzia di un Giovanni Fusari.

Indi confrontando le asserzioni della bolla con quelle della satira, prova che questa fu composta circa la metà d'aprile del 1514 e mette in evidenza un viaggio dell'Ariosto a Roma fin qui sconosciuto, che ebbe luogo poco dopo.

Viene presentata per l'inserzione nei *Rendiconti* una nota del dottor Emilio Veneroni:

« Sopra certe congruenze di rette e sopra alcune proprietà dei fasci di un complesso cubico generale ».

Il socio corr. prof. Benedetto Corti legge le sue « Osservazioni micropaleontologiche sulle argille del Buco dell'orso sopra Laglio e del Buco del piombo sopra Erba ».

Il prof. F. Brandileone presenta una sua nota « sull'opera inedita di Raniero da Perugia contenuta nel codice Riccardiano 918 ». Il codice Riccardiano 918 non contiene, come è stato detto, due opere, delle quali la prima (carte 1-12r) sarebbe un frammento del trattato *De contractibus* ecc. di Raniero da Perugia, e la seconda (carte 13-84) sarebbe un formolario anonimo aretino

Quelle che appariscono come due opere sono semplicemente due parti, scritte da mani diverse, di un'opera unica, e propriamente del trattato *de contractibus* ecc., enunciato in principio del ms. — Ma può tutto questo trattato, così come ci è offerto dal codice fiorentino, essere attribuito a Raniero da Perugia? — Si cerca di dimostrare, che le formole contenute nel trattato medesimo differiscono sostanzialmente da quelle racchiuse nell'*Ars Notaria* di Raniero; esser composta per Bologna e pel Bolognese, a cui era stata destinata l'ultima opera. Si adducono anche indizii della loro appartenenza alla Toscana, per dedurne che, a voler attribuire tutto il trattato a Raniero, diventa necessario supporre che costui da Bologna per un qualche tempo fosse passato ad insegnare ad Arezzo.

Il dottor Arturo Magnocavallo, dopo aver accennato all'importanza del *Liber Secretorum fidelium Crucis* di Marin Sanudo il Vecchio (Sec. XIV), opera che contiene un'interessante trattazione del commercio d'Oriente coll'Europa, parla dell'utilità che n'avrebbero gli studiosi di geografia medievale di crociate, di storia politica e commerciale di Venezia, quando si preparasse l'edizione critica del *Liber* con le preziosissime carte geografiche tuttora inedite.

Il dott. Magnocavallo enumera poi i non pochi codici del *Liber* che si conservano in diverse biblioteche italiane e straniere (Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Monaco, Bruxelles, Londra, Valenciennes), e ne dà sommariamente i principali caratteri.

Il dottor Mauro Jatta legge: « Sulla genesi della fibrina nelle infiammazioni della pleura ». — L'A. ha prodotto sperimentalmente delle pleuriti nella cavie e nei conigli ed ha seguito la formazione degli essudati fibrinosi nelle loro diverse fasi.

Nelle sue ricerche l'A. ha potuto assodare i fatti seguenti: 1° l'essudato fibrinoso dopo 24 ore si stacca facilmente dalla pleura sottostante, senza lacerazione alcuna; 2° l'essudato nelle sue fasi iniziali si mostrò sempre nettamente diviso dalla pleura sottostante da una linea retta ben marcata; 3° L'epitelio della pleura si trovava sempre ad occupare il suo sito normale, al di sotto delle pseudomembrane fibrinose; 4° il tessuto connettivo della pleura non mostrò mai alcuna degenerazione, nè partecipò in nessun modo alla formazione dell'essudato fibrinoso.

L'autore ritiene che la fibrina degli essudati pleurici deve ritenersi fibrina di essudazione, alla cui genesi il tessuto della sierosa non partecipa affatto. L'A. inclina ad ammettere che la fibrina si formi sulle sierose infiammate per un processo simile a quello per cui si forma nella coagulazione del sangue: e dal sue ricerche si crede autorizzato ad attribuire ai corpuscoli rossi una funzione importante nella formazione della fibrina sulla pleura e negli alveoli polmonari.

Ultimate le letture, si passa alla presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 1897-98; quindi si toglie la seduta alle ore 13,45.

DIARIO ESTERO

Fino all'ora in cui oggi scriviamo queste linee, il telegrafo non ancora, in forma ufficiale, ci ha fatto conoscere le condizioni alle quali il Governo di Washington è disposto a far cessare le ostilità.

Secondo l'*Agence Reuter*, questo silenzio si spiega dal perchè fu fatto osservare al Presidente Mac-Kinley che sarebbe stato contrario alle buone consuetudini diplomatiche il pubblicare una risposta diretta ad una Potenza, prima che la Potenza stessa l'abbia ricevuta e avanti che sia trascorso un certo tempo.

Sta di fatto però che la Spagna ha ricevuto comunicazione delle condizioni; ieri se ne occupò il Consiglio dei Ministri a Madrid e decise di chiedere schiarimenti sopra alcuni punti non ben delineati nelle proposte dell'America.

Secondo i giornali francesi questi punti sarebbero varii, i principali: lo sgombro immediato delle isole di Cuba e di Portorico, chiesto dall'America ed il non volersi questa addossare il prestito cubano emesso dalla Spagna, forte di 200 milioni di dollari.

È innegabile però che il momento è buono per la Spagna.

Due gravi fatti influiranno, senza dubbio, a rendere meno esigenti gli americani. Il primo è la situazione sanitaria delle truppe di operazione, lo stesso *New-York-Heral* confessa che essa è molto grave ed un dispaccio del Generale Shafter in data 28 luglio, dice che il numero degli ammalati fra le sue truppe ascende a 4279, dei quali 3406 di febbre. Il numero dei morti sarebbe considerevole.

Il Generale Sternberg, capo del servizio sanitario, considera la situazione come molto grave ed invia ulteriori medici ed infermieri. Fra le truppe della Florida e Miami, dove accampano 1500 volontari, sono scoppiati numerosi casi di febbre. La situazione è così seria, che il Segretario di Stato ordinò di trasportare quelle truppe a Jacksonville.

Il secondo è l'attitudine assunta dal Capo degli insorti Aguinaldo a Manilla. Egli come ha combattuto gli spagnuoli, minaccia ora di combattere gli americani, non volendo nella sua patria dominazione nè spagnuola, nè americana.

Il Governo di Washington, come dicono i dispacci che ci comunica la *Stefani*, è seriamente preoccupato della situazione a Manilla, tanto che di tutta fretta ha disposto l'invio di rinforzi al generale Merritt, che ha il comando supremo alle Filippine.

***

Pur non dimenticando che devesi alla questione delle lingue la chiusura del Parlamento austriaco, è d'uopo riconoscere che nel momento essa è passata in seconda linea. Oggidì la più urgente preoccupazione degli uomini di Stato a Vienna e Pest è questa: Come s'hanno a regolare le relazioni tra le due parti della monarchia? Il Compromesso vecchio, scaduto il 31 dicembre 1897, è stato prorogato per un anno, ma poichè il Governo austriaco non è riescito sin qui, nè è probabile che riesca a far approvare il nuovo dal *Reichsrath*, il Governo di Pest non intende concedere altre dilazioni e, fedele ai suoi impegni, si prepara a fare dell'Ungheria un territorio doganale distinto ed indipendente.

Un progetto di tariffa autonoma è già stato formulato e sottoposto ad un'inchiesta di periti ed interessati. L'Ungheria, insomma, non potendo accordarsi coll'Austria nelle vie costituzionali, vuol regolare da sè le sue relazioni con quella, cioè far di meno d'un Compromesso, pur mantenendo e rispettando la parte così detta « prammatica » della legge fondamentale del 1867. È uno svantaggio questo per la Cis e la Transleithania, ma a Pest si dice che si tratta d'una necessità della quale bisogna rallegrarsi, se non si trova il mezzo di scongiurarla.

***

I giornali di Sofia, la *Bulgaria* e il *Narodna prava* assicurano che fra la Russia e la Bulgaria venne conclusa, durante la permanenza del principe Ferdinando a Pietroburgo, una formale convenzione militare, di cui il punto più importante, dato il caso di una guerra, sta in ciò che l'esercito bulgaro sarà comandato da generali russi.

La *Bulgaria* dice che lo czar, per non destare le diffidenze della Rumenia, mostrerà al re Carlo il testo della convenzione ed il principe Ferdinando ne darà lettura al principe Nicolò del Montenegro fra giorni, avendo la convenzione russo-bulgara uno stretto nesso cogli accordi anteriormente presi fra la Bulgaria e il Montenegro.

Per la morte del principe di Bismarck

L'*Agenzia Stefani* ci comunica i seguenti dispacci:

Milano, 2.

La Colonia tedesca ha spedito al principe Herbert un dispaccio di condoglianza per la morte del principe Ottone di Bismarck.

Ha inoltre nominato una Commissione per studiare la fondazione di una istituzione di beneficenza in Milano, intitolata *Bismarck*.

Friedrichsruh, 2.

L'Imperatore Guglielmo arriverà qui nel pomeriggio per presentare le condoglianze alla famiglia Bismarck.

Berlino, 2.

Giovedì si celebrerà nella Chiesa votiva dell'Imperatore Guglielmo I un servizio funebre per il principe di Bismarck. Si assicura che vi saranno invitati il Consiglio Federale, il Reichstag, la Dieta Prussiana, le autorità dello Stato e il Municipio.

Friedrichsruh, 2.

L'Imperatore e l'Imperatrice sono arrivati alle ore 6 pom. accompagnati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, de Bülow, e dal seguito.

L'Imperatore indossava l'uniforme di ammiraglio e l'Imperatrice vestiva il lutto.

Un distaccamento di fanteria rese gli onori militari.

La famiglia Bismarck ricevette le LL. MM. alla stazione.

L'Imperatore abbracciò il principe Herbert di Bismarck e strinse la mano al conte Guglielmo di Bismarck; indi si diresse al Castello.

— L'Imperatore e l'Imperatrice rimasero quasi un'ora al Castello, ove fu celebrato un servizio funebre.

Indi le LL. MM. partirono per Potsdam, accompagnate alla stazione dalla famiglia Bismarck.

La salma del principe di Bismarck sarà sepolta provvisoriamente nel parco di Friedrichsruh e fra qualche settimana sarà trasportata nel Mausoleo che verrà costruito nel parco stesso.

— Durante il servizio funebre celebrato ieri alla memoria del principe di Bismarck, l'Imperatrice era seduta e l'Imperatore stava in piedi.

Dopo il canto dell'orazione funebre, l'Imperatore strinse la mano al Pastore celebrante ed al cameriere del defunto. Una trentina di persone soltanto assistevano alla cerimonia.

Potsdam, 3.

L'Imperatore e l'Imperatrice, provenienti da Friedrichsruh, sono qui giunti stanotte.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Consiglio Provinciale. — Il Consiglio Provinciale di Roma è convocato in seduta pubblica per il giorno di lunedì, 8 agosto, alle ore 12, in sessione ordinaria.

All'ordine del giorno, dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, e la notizia delle deliberazioni prese d'urgenza dalla Deputazione; figurano, fra le altre, le seguenti proposte:

Domanda della Società del tramvia Roma-Tivoli per proroga di esercizio a tutto il 1949. Relativa convenzione e svincolo di cauzione.

Domanda dei signori Zaccala e Sernicoli per impianto di una tramvia elettrica da Roma a Frascati con occupazione di suolo sulle provinciali Appia Tr. I, Maremmana Inferiore e Tuscolana ed eventualmente sulla Casilina.

Nomina dei revisori del consuntivo 1898.

Nomina dei revisori del preventivo 1900 della Provincia.

Nomina di un protocollista negli Uffici della Provincia.

Nomina di uno scrivano presso gli Uffici della Provincia.

Elenco delle acque pubbliche esistenti nel territorio della Provincia di Roma.

Croce Rossa italiana. — La Croce Rossa americana avendo richiesto, a mezzo del Comitato internazionale di Ginevra, il concorso delle Croci Rosse di tutte le altre nazioni, la Croce Rossa italiana, di conformità all'offerta di concorso fatta tempo addietro alla Croce Rossa americana, ha inviato ad essa la somma di dollari duemila (lire 11,240) quale propria offerta.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 3 agosto, a lire 107,65.

Club Alpino. — Nei giorni 14, 15, 16 e 17 dell'agosto prossimo avranno luogo, a cura del Club Alpino Italiano, due ascensioni sul monte Corno del Gran Sasso d'Italia e sul monte Prena, nel gruppo del Camicia.

L'appuntamento è in Aquila, alle ore 7 del 14 agosto.

Marina militare. — S. E. il Ministro della Marina, col suo *foglio d'ordini* d'ieri, determina che col primo settembre passi in armamento a Venezia la R. nave *Staffetta*, al comando del capitano di fregata Botti Paolo; che col 21 corrente passi in allestimento a Castellammare la R. nave *Emanuele Filiberto* al comando del capitano di vascello Nicastro Gaetano e che col 1° settembre passi in allestimento a Venezia la R. nave *Saint-Bon*, al comando del capitano di vascello Carnevali *Alberico*.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Georgia* e *Spartan Prince*, della P. L., partirono, il primo da Montevideo per San Vincenzo ed il secondo da New-York per Genova. Ieri il piroscafo *Domenico Balduino*, della N. G. I., giunse a Bombay.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 2. — Il Re si è ristabilito in perfetta salute.

I vapori, incaricati di rimpatriare gli Spagnuoli che capitolarono a Santiago di Cuba, sono partiti da Cadice.

SAN FRANCISCO, 2. — Truppe di rinforzo partiranno, giovedì, per Honolulu e le Filippine.

Un dispaccio da Ponce annunzia che un distaccamento di truppe degli Stati-Uniti occupò Juana-Diaz, che gli Spagnuoli si concentrano ad Aibonito e che si attende un combattimento.

WASHINGTON, 2. — La *Post* dice che, dopo conclusa la pace colla Spagna, il Presidente della Confederazione, Mac Kinley, sottoporrà al Congresso un progetto di organizzazione militare.

Un esercito di 100,000 uomini sarebbe necessario per gli Stati-Uniti; dei quali 50,000 per Cuba, 30,000 per le Filippine e 20,000 per Porto-Rico.

PARIGI, 2. — La Camera d'accusa sta esaminando il ricorso relativo all'Ordinanza del giudice Bertulus sulla querela del colonnello Picquart contro il comandante Du Paty de Clam. Il Pubblico Ministero conclude per la competenza generale e dichiara che non trovò nell'incartamento Esterhazy alcuna prova di complicità a carico di Du Paty de Clam.

NEW-YORK, 2. — Si ha dall'Avana che i volontari vi fecero una violenta dimostrazione contro il maresciallo Blanco.

La guardia civica ristabilì l'ordine.

L'AVANA, 2. — Venti soldati spagnuoli hanno respinto 400 insorti presso Guanes (Pinar del Rio).

I dieci superstiti avranno una speciale ricompensa.

PARIGI, 2. — La Camera d'accusa ha rinviato a venerdì la pubblicazione della sentenza sul ricorso relativo all'Ordinanza del giudice istruttore Bertulus sulla querela del colonnello Picquart contro il comandante Du Paty de Clam.

NEW-YORK, 3. — L'*Evening Journal* ha da Madrid che la Spagna accetta le principali condizioni poste dagli Stati Uniti per la pace.

LONDRA, 3. — Il *Daily Telegraph* ha da Madrid che una insurrezione carlista è scoppiata a Venta de Banos (provincia di Leon).

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 2 agosto 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	$758^{mm}.1$
Umidità relativa a mezzodì	30
Vento a mezzodì	SW debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 31.°0. / Minimo 17.°0.

Pioggia in 24 ore: mm. 0.0

Li 2 agosto 1898:

In Europa bassa pressione al N della Russia, 745 Bodo; a 765 Scilly, Bruxelles, Monaco, Parigi, Isola d'Aix.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura in generale aumentata.

Stamane: cielo vario al N ed estremo S del continente, sereno altrove.

Barometro: 763 Livorno, Perugia, Sassari; 763 Milano, Venezia, Foggia, Lecce, Palermo; 762 Siracusa.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo in generale sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 2 agosto 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima nelle 24 ore preceden	Temperatura Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/2 coperto	calmo	28 5	21 2
Massa Carrara	sereno	calmo	28 3	17 0
Cuneo	3/4 coperto	—	24 9	17 4
Torino	1/4 coperto	—	25 0	19 9
Alessandria	sereno	—	29 2	17 0
Novara	sereno	—	29 0	17 0
Domodossola	coperto	—	28 4	18 1
Pavia	1/4 coperto	—	29 1	14 9
Milano	1/2 coperto	—	30 8	18 3
Sondrio	coperto	—	26 7	17 0
Bergamo	1/2 coperto	—	26 0	18 0
Brescia	sereno	—	29 0	18 5
Cremona	1/4 coperto	—	30 9	17 7
Mantova	sereno	—	27 0	18 6
Verona	1/2 coperto	—	28 5	19 2
Belluno	1/2 coperto	—	24 7	15 5
Udine	1/4 coperto	—	27 4	17 0
Treviso	sereno	—	29 2	20 8
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 9	20 4
Padova	sereno	—	27 0	17 2
Rovigo	sereno	—	27 9	17 2
Piacenza	sereno	—	27 1	16 9
Parma	1/4 coperto	—	29 0	17 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	28 0	17 8
Modena	1/4 coperto	—	26 8	16 4
Ferrara	sereno	—	25 6	17 5
Bologna	1/4 coperto	—	26 3	17 8
Ravenna	1/2 coperto	—	26 5	15 1
Forlì	1/2 coperto	—	25 0	15 0
Pesaro	sereno	calmo	25 7	16 6
Ancona	sereno	calmo	25 4	19 7
Urbino	sereno	—	23 9	16 0
Macerata	sereno	—	25 9	18 7
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	17 8
Perugia	sereno	—	27 4	18 2
Camerino	1/4 coperto	—	24 0	16 1
Lucca	sereno	—	30 1	15 8
Pisa	sereno	—	31 0	13 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	29 4	18 5
Firenze	sereno	—	30 6	17 0
Arezzo	sereno	—	29 4	16 6
Siena	sereno	—	24 7	18 5
Grosseto	1/4 coperto	—	30 7	15 2
Roma	sereno	—	30 6	17 0
Teramo	sereno	—	27 6	17 3
Chieti	sereno	—	25 0	12 2
Aquila	sereno	—	28 2	14 1
Agnone	sereno	—	25 2	16 1
Foggia	sereno	—	28 0	21 6
Bari	sereno	calmo	24 5	18 6
Lecce	1/2 coperto	—	26 3	19 4
Caserta	sereno	—	31 5	17 6
Napoli	sereno	calmo	28 7	21 0
Benevento	sereno	—	30 8	15 6
Avellino	sereno	—	28 5	10 5
Caggiano	sereno	—	26 7	16 3
Potenza	sereno	—	24 3	9 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	21 4	12 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	26 0	20 4
Trapani	sereno	calmo	27 1	20 7
Palermo	sereno	calmo	31 9	16 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	20 0
Messina	sereno	calmo	29 3	23 2
Catania	sereno	calmo	27 6	21 2
Siracusa	sereno	legg. mosso	30 5	21 7
Cagliari	1/2 coperto	calmo	29 0	19 0
Sassari	1/4 coperto	—	26 7	19 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. *Tipografia delle Mantellate* *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.